

Indennità di disoccupazione: quando va restituita?

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/> - Paolo Remer)



Quando bisogna riversare all’Inps l’anticipo Naspi ricevuto e quando si può legittimamente trattenerlo.

Può capitare, e spesso accade, che un licenziamento intimato ad un lavoratore venga revocato o dichiarato illegittimo dal giudice, e allora ci si chiede se e **quando va restituita l’indennità di disoccupazione** ricevuta nel frattempo dall’Inps. La stessa domanda si propone quando il percettore perde lo status di disoccupato e intraprende un’altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, senza comunicarlo all’Inps. Anche in questi casi l’Istituto può richiedere la restituzione dell’indennità di disoccupazione, ritenendola indebitamente percepita.

Tuttavia di recente la Corte di Cassazione [1] ha posto un freno alle pretese dell’Istituto previdenziale, ed ha affermato che se lo stato di disoccupazione non è riconducibile alla volontà del lavoratore, ed anche in seguito resta involontario, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione in suo favore non può ritenersi indebita, e dunque le somme non devono essere restituite: in sostanza, in questi casi vige il criterio della buona fede del percettore.

Indice

- [1 Restituzione Naspi per licenziamento illegittimo o revocato](#)
- [2 Quando bisogna restituire l’indennità di disoccupazione](#)
- [3 Quando l’indennità di disoccupazione non va restituita](#)
- [4 Approfondimenti](#)

Restituzione Naspi per licenziamento illegittimo o revocato

Il lavoratore licenziato deve **restituire l’indennità di disoccupazione Naspi** se il datore di lavoro recede dalla procedura di licenziamento intrapresa, e quindi revoca il licenziamento, oppure nei casi di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dal lavoratore.

In entrambi i casi, infatti, scatta la **reintegra** nel posto di lavoro e l'ordine di pagamento dell'indennità risarcitoria per le mensilità di retribuzione non corrisposte, che il datore di lavoro è tenuto a versare ora per allora.

Quando bisogna restituire l'indennità di disoccupazione

L'**obbligo di restituire le indennità di disoccupazione**, erogate come Naspi o per mobilità, scatta solo nel momento in cui la reintegra nel posto di lavoro diventa effettiva. A tal proposito la nuova ordinanza della Corte di Cassazione cui abbiamo accennato all'inizio - e che puoi leggere per esteso nel box "sentenza" sotto questo articolo - ha affermato che: «Solo una volta dichiarato **illegittimo il licenziamento** e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti».

La Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, ha anche precisato che gli importi percepiti a titolo di **indennità di disoccupazione** non possono essere detratti dalle somme che il datore di lavoro è stato condannato a versare al lavoratore [2].

Oltre ai casi di licenziamento illegittimo o revocato, l'**anticipo Naspi** deve essere restituito all'Inps se durante il periodo di percezione il lavoratore disoccupato ha instaurato altri rapporti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato [3]. In tali casi, però, va restituita solo la parte di Naspi fruita a partire dall'inizio della nuova attività lavorativa non comunicata all'Inps, e non anche la parte precedente, cioè quella relativa al periodo in cui il percettore era stato realmente privo di lavoro e dunque aveva i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione.

Quando l'indennità di disoccupazione non va restituita

In applicazione di questi principi, i giudici del Palazzaccio spiegano perché, se la sentenza del giudice del lavoro non viene eseguita, il **lavoratore non deve restituire**, ed ha diritto di trattenere, le indennità di disoccupazione che ha percepito: il Collegio sottolinea che «se alla pronuncia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo **stato di disoccupazione** è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e deve quindi ritenersi comunque involontario».

Approfondimenti

- [Indennità di disoccupazione: a chi spetta;](#)
- [Naspi: quando si deve restituire?;](#)
- [Restituzione indennità di disoccupazione: ultime sentenze.](#)

Note

[1] Cass. ord. n. 22850/2022.

[2] Cass. sent. n. 6265/2000, n. 3904/2002, n. 9109/2007, n. 9418/2007.

[3] C. Cost. sent. n. 194/2021 e Circ. Inps n. 94/2015.

SENTENZA

Cass. civ., sez. lav., ord., 21 luglio 2022, n. 22850

Presidente Mancino - Relatore Calafiore

Rilevato che:

il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato l'INPS al pagamento in favore di C.C. di euro 6790,55, oltre interessi, detratto quanto percepito in acconto, a titolo di saldo sull'anticipazione dell'indennità di mobilità;

la pronuncia era stata resa nel giudizio di opposizione proposto dall'INPS avverso il decreto ingiuntivo richiesto da C.C. (ex dipendente della società fallita "(omissis) s.p.a.", licenziato dal curatore fallimentare il 26 gennaio 2000) per ottenere la condanna dell'INPS a corrispondergli l'importo di lire 44.022.864, pari all'indennità di mobilità anticipata per trentasei mesi in ragione della scelta del lavoratore di intraprendere un'attività di lavoro autonomo;

in seno a tale giudizio, l'INPS aveva svolto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del C. al pagamento di lire 12.512.836 in ragione del fatto che la società "(omissis) s.p.a." lo aveva licenziato già in data 30 giugno 1995 ed il lavoratore, a seguito di ciò, aveva inoltrato domanda di indennità di mobilità, con impegno a comunicare all'INPS l'eventuale avvenuta impugnazione dell'atto di licenziamento;

pur a fronte di tale impegno, il C. , che aveva ottenuto dal Pretore di Ascoli Piceno sentenza n. 565/1997 di reintegrazione nel posto di lavoro, aveva ommesso di effettuare tale comunicazione all'INPS;

dell'esistenza di tale sentenza l'INPS aveva saputo solo il 28 novembre 2000, in occasione della richiesta susseguente al licenziamento posto in essere dal curatore fallimentare, quando erano stati erogati importi, successivi alla sentenza di reintegrazione e perciò divenuti indebiti, relativi all'indennità di mobilità per un biennio, unitamente agli assegni per il nucleo familiare, all'assegno per lavori socialmente utili svolti presso il Comune di Ascoli Piceno ed al trattamento di integrazione salariale straordinario;

dopo aver espletato c.t.u. contabile, il Tribunale ritenne non provata l'effettiva erogazione delle somme opposte in compensazione dall'INPS e dall'Istituto ritenute indebite e, quindi, rigettò l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'Istituto a pagare la somma sopra indicata a titolo di differenze sul dovuto;

la Corte territoriale, impugnata la sentenza di primo grado solo dall'INPS, ha dato atto che l'Istituto aveva reiterato la tesi della natura indebita delle erogazioni in ragione della sola

pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro e che la doglianza era relativa al mancato accertamento delle effettive erogazioni;

inoltre, ha confermato la sentenza impugnata, mutandone la motivazione, in ragione del fatto che non potevano in radice qualificarsi indebite le erogazioni effettuate in favore del lavoratore che, seppure vittorioso nel giudizio di impugnazione del licenziamento e parte attiva nell'esecuzione della sentenza, non era mai stato reintegrato nè aveva percepito le relative retribuzioni; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps con un motivo, successivamente illustrato da memoria; resiste C.C. , con controricorso ed ulteriore memoria.

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso, l'Inps denuncia violazione del combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, e del D.Lgs. n. 468 del 1997, artt. 4 e 8, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 45, comma 3, convertito in L. n. 1155 del 1936, vigente *ratione temporis*, con riferimento allo Stat. Lav., art. 18. Censura il riconoscimento dell'indennità di mobilità anche nel caso di sussistenza di valido rapporto a tempo indeterminato accertato a seguito di sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegra ed alle retribuzioni maturate.

Lamenta che la Corte abbia ritenuto necessario il ripristino *de facto* del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino *de iure*;

il ricorso è ammissibile;

la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 settembre 2015 ed il ricorso di primo grado risale all'anno 2001, per cui ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nella versione previgente al 4 luglio 2009, per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, il ricorso andava notificato entro un anno dalla pubblicazione;

il ricorso è stato passato, per a notifica a mezzo posta, il 23 settembre 2016 per cui la notifica è avvenuta tempestivamente, come previsto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 art. 4; comma 3; tale articolo ha modificato la L. 20 novembre 1982, n. 890, ed ha stabilito che gli effetti di tale notifica vanno ricollegati, per il notificante, alla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pur restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di sua ricezione, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo; l'unico motivo di ricorso è infondato; deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa Corte (cfr Cass. n. 24950 del 2021; 28295/2019 e n. 17793/2020) in relazione a fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall'Inps, dell'indennità di disoccupazione, stante la identità di ratio ed il generale richiamo contenuto nella L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

si è affermato, richiamato il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, che "l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla

volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del art. 38 Cost., comma 2, e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore”;

nei precedenti citati si è rilevato che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento” (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980) e che solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall’Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007);

in definitiva, se alla pronuncia non segue l’effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall’atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e deve quindi ritenersi comunque involontario;

per le considerazioni che precedono, il ricorso va ricettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.